

TRIBUNA d'Autore

UGO TERRACCIANO
PAOLO CARRETTA
ANDREA GIRELLA

PRONTUARIO PRATICO-OPERATIVO DI POLIZIA

**PERCORSI GUIDATI PER LA RAPIDA E CORRETTA
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLIZIA
NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO**

SECONDA EDIZIONE



© Copyright La Tribuna Srl – 2022
La Tribuna Srl | www.latribuna.it
29121 Piacenza - Via Campo della Fiera 4
Tel. 0523.46311

Sono riservati in tutti i Paesi la traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (inclusi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica.

► PREFERAZIONE

L'attività di polizia non è fatta solo di importanti operazioni contro la criminalità organizzata, ma nel quotidiano è frutto delle molteplici azioni di prevenzione e repressione legate al controllo del territorio, per la civile convivenza e per la tranquillità pubblica.

Gli operatori impegnati sul territorio – a prescindere dal colore della giubba che indossano: poliziotti, carabinieri, finanziari, poliziotti locali – si trovano quotidianamente ad avere a che fare con richieste d'intervento di diversa natura, alle quali devono assolvere con prontezza, malgrado la complessità di certe situazioni.

Cosa fare se è necessario sfondare una porta di una abitazione privata? Quando è legittimo farlo? Che procedura adottare e quali atti redigere? Oppure, come comportarsi per una segnalazione di schiamazzi notturni, di disturbo del riposo delle persone, di comportamenti molesti di vicinato? Cosa fare quando l'allarme di un veicolo o di un negozio continua a suonare in piena notte e piovono le lamentele da tutto il quartiere? Qual è la prassi migliore quando si interviene per una lite in famiglia o per una lite tra condomini? Come comportarsi negli interventi che coinvolgono i minori d'età?

Soprattutto cosa è meglio non fare, in tutti questi casi?

Si va dall'intervento più banale come la notifica di atti, fino alla tutela del marchio, alla disciplina delle armi, degli esplosivi e dei fuochi d'artificio, per guidare l'operatore sulle prassi più corrette. In altri termini per dargli la certezza rispetto alle scelte che è costretto a compiere nell'immediatezza dell'intervento.

Una sorta di percorsi operativi studiati, quasi certificati attraverso le conoscenze proprie e le diverse esperienze operative dei nostri autori.

Il testo è pensato per una rapida fruibilità da parte degli operatori di polizia impegnati su strada o nelle centrali operative e per questo motivo è concepito come "prontuario".

La logica è la seguente: individuare, a fronte di ogni tematica, un percorso operativo ottimale; sintetizzare le prassi da evitare perché errate; aggiungere note esplicative e massime di giurisprudenza che sorreggono il percorso ottimale indicato.

In questo modo il prontuario si dota di una certa poliedricità: serve per risolvere gli interventi nell'immediato, ma si presta anche agli approfondimenti sui diversi temi.

Funge, cioè, al tempo stesso come prontuario, ma anche come manuale. Il diritto – insomma – guardato con le lenti dell'operatore di polizia che quotidianamente dà corpo a quel concetto talvolta astratto che è il "controllo del territorio", primaria fonte di sicurezza nel nostro Paese.

*Ugo Terracciano
Paolo Carretta
Andrea Girella*

►AUTORI

Ugo Terracciano, Presidente dell'AICIS (Associazione Criminologi per l'Investigazione e la sicurezza) ha coordinato lavori per l'emanazione della Norma 11783/2020 sulla Professione del Criminologo. Docente universitario, ha insegnato per 20 anni al Corso di Laurea in Scienze Criminologiche presso l'Università di Bologna e per 10 anni alla Scuola Ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila oltre che in master presso gli Atenei di Bologna, Siena, l'Aquila, Firenze, Napoli, LinkCampus Roma. È titolare del Laboratorio professionalizzante sulle indagini in materia di terrorismo internazionale presso l'Università di Chieti-Pescara ed è Membro del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Laurea di classe L E LM presso lo stesso ateneo. Ha svolto numerosi incarichi dirigenziali nella Polizia di Stato ed è stato comandante dei Corpi di Polizia Locale di Forlì e di Parma. Autore di numerose pubblicazioni con le maggiori case editrici giuridiche (UTET, Zanichelli, Giappichelli, Maggioli, La Tribuna, il Sole 24 Ore, Giuffrè, Sapignoli) è autore del lemma "Sicurezza" sull'Enciclopedia Treccani. Relatore in numerosissimi convegni di settore ha svolto docenze per enti locali ed associazioni di categoria.

Paolo Carretta, nato a Sulmona nel 1960 – è un Gen. B. (Ris.) della G.d.F. formato nell'Università, che ha svolto incarichi operativi, investigativi e di comando, in diverse aree geografiche. Ha conseguito: Laurea in Giurisprudenza (v.o.), Laurea in Economia e Commercio, Laurea (sp) in Economia e Management, Laurea (sp) in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Ha svolto incarichi di docenza per il Corpo di appartenenza e presso altre amministrazioni, oltre che universitari: Link Campus University di Roma – Master di II livello in Scienze Forensi e Criminologia investigativa, Crimini e reati Finanziari; Master in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni, Intelligence e Homeland Security; Corso di *Scienze dell'Investigazione* – Facoltà di Scienze della Formazione – Università di L'Aquila; Corso *Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale* – Università di Bologna; Master *Tecniche Investigative Avanzate* – Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna. Ha tenuto una lezione magistrale (24 e 25 aprile 2009) presso l'Università L.U.de.S. di Lugano (CH), ph.D. Criminologia; Executive Master in Criminologia, Sicurezza e Investigazione comparata. Risulta coautore di dieci testi in materia d'indagini e di uno storico (oltre che di tre romanzi).

Andrea Girella, nato a Viterbo nel 1971, è Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, nella quale ha maturato un'esperienza operativa in varie aree geografiche del nord Italia e, in seguito, di Stato Maggiore al Comando Generale della Guardia di Finanza. È laureato in Giurisprudenza (v.o.) e in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in Scienze Politiche (v.o.) presso l'Università degli Studi di Trieste. Ha, inoltre, un Master di II livello in Homeland Security – Sistemi, metodi e strumenti per la security ed il crisis management presso Università Campus Bio-Medico di Roma. È Consigliere giuridico nelle FF.AA. Iscritto all'albo dei giornalisti, è co-autore di monografie professionali e collabora a riviste specialistiche; è stato docente in corsi organizzati da Università, l'Accademia del Corpo e la Scuola di Polizia Tributaria nonché presso Enti pubblici e privati ed è intervenuto, in qualità di relatore, in convegni aventi ad oggetto principalmente la sicurezza economico-finanziaria. È membro del Comitato Scientifico del Master in Scientific Intelligence (Link Campus University) e del Comitato di Redazione della Rivista Sicurezza e Giustizia.

INDICE SOMMARIO

◉ Prefazione.....	pag.	V
◉ Autori.....		VII

CAPITOLO 1

L'IDENTIFICAZIONE E I DATI PERSONALI NELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA

◉ L'identificazione.....	»	1
◉ La procedura identificativa.....	»	2
◉ Chi e cosa fare.....	»	2
◉ Esaminare un documento di riconoscimento.....	»	3
◉ Strumenti e tecniche.....	»	4
◉ Documenti – nota esplicativa.....	»	5
◉ Interpol – le notizie a stampa nell'identificazione di persone.....	»	7
◉ Pratiche per l'identificazione di persona fisica.....	»	8
◉ Dealer – fornitore servizi di connettività.....	»	9
◉ L'identificazione di polizia economica e finanziaria.....	»	9
◉ L'identificazione antiriciclaggio – d.lgs. n. 231/2007.....	»	11
◉ I dati personali delle persone fisiche nell'attività di polizia.....	»	12

CAPITOLO 2

L'IDENTIFICAZIONE DELL'INDAGATO E DELLA PERSONA INFORMATA DEI FATTI

◉ L'identificazione della persona informata dei fatti.....	»	25
◉ L'identificazione della persona indagata.....	»	28

CAPITOLO 3

L'IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO

◉ L'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare.....	»	31
◉ Identificazione dello straniero nel corso di controlli di polizia.....	»	32
◉ Cosa evitare.....	»	38
◉ Tipi di documento ed altri obblighi dello straniero.....	»	38
◉ Straniero denunciato a piede libero.....	»	40
◉ Identificazione dello straniero arrestato.....	»	41
◉ Esibizione di documento falso.....	»	42

CAPITOLO 4

L'ACCOMPAGNAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE

◉ Cosa evitare.....	»	48
---------------------	---	----

CAPITOLO 5

L'INTERVENTO PER REATI IN MATERIA DI SOGGIORNO ILLEGALE E LAVORO ILLEGALE DELLO STRANIERO

● Reato di ingresso e soggiorno irregolare	pag.	51
● Il giudizio immediato (nei casi di flagranza o prova evidente)	»	52
● Il giudizio contestuale (nei casi di particolare urgenza)	»	53
● Reato di occupazione lavorativa abusiva di uno straniero privo del necessario permesso	»	55

CAPITOLO 6

LE NOTIFICAZIONI DELLE FFPP

● Generalità	»	59
● I soggetti	»	60
● Le fasi	»	60
● I luoghi delle notificazioni e gli irreperibili	»	62
● L'attività del notificatore	»	62
● Procedure particolari	»	64
● Pubblicità vs Privacy	»	64
● Le notifiche all'estero	»	64
● Altre notifiche particolari	»	66
● Le notifiche a mezzo posta e PEC	»	67
● Notifiche tributarie	»	69

CAPITOLO 7

PRATICHE DI POLIZIA PER IL CONTROLLO DEI MINORI D'ETÀ

● Cosa fare in ogni caso in cui si operi nei confronti di un minore	»	73
● Cosa fare nel caso di ritrovamento di un minore che "non" ha commesso reati	»	73
● Se si tratta di un minore "accompagnato"	»	74
● Se si tratta di un minore "non accompagnato"	»	74
● Cosa fare nel caso in cui si dubiti delle dichiarazioni sull'età rese dal minore	»	77
● Cosa fare sempre	»	77
● Cosa fare in caso si tratti di minore straniero	»	77
● Cosa fare In caso si tratti di minore straniero extracomunitario	»	77
● Cosa fare nel caso di minori indagati in stato di libertà	»	78
● Cosa fare nel caso di minore arrestato	»	79
● Fermo del minore indiziato di reato	»	80
● Accompagnamento del minore colto in flagranza di reato	»	80
● Intervento per segnalazione della presenza di un bambino maltrattato o trascurato	»	81
● Cosa fare	»	81
● Minore trovato in grave stato di abbandono morale e materiale, in cattivo stato di igiene o malnutrito	»	82
● Cosa fare in caso di contestazione al minore di violazioni al codice della strada o altre violazioni amministrative	»	83
● Codice della strada	»	83
● Altre violazioni punite con sanzione amministrativa	»	83
● Controllo del minore straniero regolarmente soggiornante	»	83
● Minori stranieri non accompagnati	»	84
● Cosa evitare	»	86
● Identificazione dei minori non accompagnati	»	86

CAPITOLO 8

IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

⊙ La segnalazione generica di persona malata di mente	pag. 89
⊙ Cosa fare	» 89
⊙ Accertamento sanitario obbligatorio	» 90
⊙ La prassi	» 91
⊙ Cosa evitare	» 92
⊙ Il trattamento sanitario obbligatorio	» 92
⊙ L'iniziativa	» 92
⊙ Il prolungamento e la revoca	» 93
⊙ L'esecuzione dell'ordinanza del sindaco	» 94
⊙ La prassi operativa	» 97
⊙ Prassi operativa	» 99
⊙ Disposizioni per l'Arma dei Carabinieri	» 99
⊙ L'uso delle manette di sicurezza come mezzo di coazione fisica	» 100
⊙ Cosa evitare	» 100
⊙ La misura nei confronti del minore	» 100
⊙ Il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio extraospedaliero	» 102
⊙ Le tutele	» 102
⊙ La tutela amministrativa	» 102
⊙ La tutela giurisdizionale	» 103
⊙ I diritti dell'infermo	» 103
⊙ Comunicazioni e notificazioni del provvedimento di T.S.O.	» 104

CAPITOLO 9

STUPEFACENTI: VIOLAZIONI DI LIEVE ENTITÀ

⊙ Stupefacenti: controlli	» 106
⊙ Accertamento e contestazione amministrativa	» 107
⊙ Cosa fare	» 107
⊙ Accertamento e contestazione penale	» 111
⊙ Nota esplicativa	» 111
⊙ Cosa fare	» 112
⊙ Lieve entità	» 112
⊙ Cosa fare	» 113
⊙ Note a margine	» 115
⊙ Minori e sostanze stupefacenti o psicotrope	» 118
⊙ Cenni sulle responsabilità tutoriali	» 118

CAPITOLO 10

**INTERVENTO PER DISTURBO
DELLA "QUIETE PUBBLICA"**

⊙ Cosa fare	» 123
⊙ L'intervento per disturbo occasionale	» 123
⊙ Richiesta d'intervento per schiamazzi e rumori	» 128
⊙ Richiesta d'intervento per abuso di strumenti sonori	» 130
⊙ Intervento per abuso di segnalazioni acustiche	» 131
⊙ Dispositivi di segnalazione acustica dei veicoli	» 132
⊙ L'uso smodato di apparecchi radiofonici o di riproduzione fonica a bordo di veicoli	» 132
⊙ Dispositivo di allarme sonoro dei veicoli	» 133
⊙ Allarme sonoro in esercizio commerciale in orario notturno	» 135
⊙ Strepiti di animali	» 136
⊙ Richiesta di intervento per disturbo nell'esercizio di professioni e mestieri rumorosi	» 137

⊙ Intervento per disturbo prodotto dalle attività industriali ed artigianali	pag. 139
⊙ Intervento per disturbo prodotto dai pubblici esercizi e dai loro avventori	» 143
⊙ L'attività di indagine di iniziativa	» 146

CAPITOLO 11

ATTIVITÀ DI POLIZIA IN PRESENZA DI VEICOLI ABBANDONATI

⊙ Abbandono di veicoli a motore fuori uso	» 149
⊙ Nozione di rifiuto: cenni	» 150
⊙ In generale	» 150
⊙ Divieto di abbandono di rifiuto	» 150
⊙ I veicoli fuori uso	» 151
⊙ I veicoli abbandonati in area pubblica	» 151
⊙ I veicoli abbandonati in area privata	» 152
⊙ I veicoli senza targa	» 152
⊙ Casi particolari in cui i veicoli non costituiscono rifiuti	» 153
⊙ Pratica operativa	» 153
⊙ Veicoli abbandonati in area pubblica	» 153
⊙ La sosta vietata prolungata	» 154
⊙ Sosta prolungata a pagamento	» 154
⊙ Veicoli abbandonati in area privata	» 155
⊙ Sanzioni	» 155
⊙ Abbandono dei veicoli fuori uso	» 155
⊙ Discarica di veicoli fuori uso	» 155
⊙ Deposito su terreno privato	» 156

CAPITOLO 12

L'ATTIVITÀ DI POLIZIA IN TEMA DI ARMI

⊙ Cosa fare	» 159
⊙ Definizioni e classificazioni	» 159
⊙ Armi da sparo	» 160
⊙ Armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona	» 160
⊙ Strumenti atti ad offendere	» 160
⊙ Armi assimilate	» 161
⊙ Nota esplicativa	» 161
⊙ Cosa fare	» 161
⊙ Altre classificazioni	» 163
⊙ Armi ad uso sportivo	» 163
⊙ Armi antiche, artistiche e rare di importanza storica	» 163
⊙ Parti di armi da fuoco	» 163
⊙ Armi-non-letali	» 163
⊙ Armi demilitarizzate	» 164
⊙ Armi disattivate	» 164
⊙ Armi giocattolo	» 164
⊙ Softair e Paintball	» 164
⊙ Note a margine	» 166
⊙ Strumenti di autodifesa	» 166
⊙ Storditori elettrici	» 167
⊙ La condizione statica e dinamica dell'arma	» 168
⊙ Detenzione e custodia	» 169
⊙ Detenzione	» 169
⊙ Cosa fare	» 169
⊙ Le munizioni	» 170
⊙ Nota esplicativa	» 171
⊙ Cosa fare	» 172

◉ Nota esplicativa	pag. 173
◉ Custodia	» 174
◉ Cosa fare	» 175
◉ Porto e trasporto	» 176
◉ Trasporto	» 176
◉ Cosa fare	» 177
◉ Porto	» 178
◉ Cosa fare	» 180
◉ Uso delle armi detenute	» 182
◉ Cosa fare	» 183
◉ Note a margine/1.....	» 184
◉ Il porto di coltello tra multiculturalismo e diritto penale	» 184
◉ Note a margine/2.....	» 185
◉ Le immagini di armi nei <i>social media</i> : conseguenze giuridiche	» 185
◉ Cenni sulle attività commerciali	» 186
◉ Uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica: cenni.....	» 187
◉ Gli 'altri mezzi di coazione fisica (ovvero gli strumenti di dissuasione [<i>riot control</i>] in Italia) ...	» 188
◉ Intimazione dell'alt.....	» 190
◉ Cosa fare	» 191
◉ Norme di procedura nell'attività di polizia in materia di armi.....	» 192
◉ Controlli, ispezioni e perquisizioni.....	» 192
◉ Intercettazioni.....	» 195
◉ <i>Undercover operations</i>	» 195
◉ Sequestro e ritiro cautelare delle armi	» 197
◉ Altri aspetti processuali	» 197
◉ Confisca	» 197
◉ Sequestro	» 198
◉ Appendice: articoli pirotecnici e fuochi d'artificio	» 198
◉ Gli articoli pirotecnici	» 199
◉ Cosa fare	» 202
◉ Esplosioni pericolose	» 202
◉ Cosa fare	» 203
◉ Decreto sicurezza bis anno 2019	» 203

CAPITOLO 13

ORDIGNI: RINVENIMENTO DI MANUFATTO BELLICO E INTERVENTO PER RISCHIO DI ATTENTATO

◉ Cosa fare	» 212
◉ Fase di pianificazione.....	» 213
◉ Fase di sgombero	» 214
◉ Fase di vigilanza	» 214
◉ Fase di disinnescò, di rimozione e di brillamento	» 215
◉ Compiti della Prefettura.....	» 215
◉ Compiti della Regione	» 215
◉ Compiti del Comune.....	» 216
◉ Fase ripristino sicurezza	» 216
◉ Note a margine.....	» 216
◉ Minaccia della presenza di un ordigno a scopo di attentato	» 218
◉ Cosa fare	» 218
◉ Fase della ricezione della minaccia	» 218
◉ Fase della decisione	» 219
◉ Fase dell'intervento.....	» 220
◉ Tecnica di ricerca.....	» 221
◉ Prima perlustrazione della stanza.....	» 221
◉ Seconda perlustrazione della stanza.....	» 222

⊙ Terza perlustrazione della stanza	pag. 222
⊙ Quarta perlustrazione della stanza	» 222
⊙ L'evacuazione	» 222
⊙ Utilizzo di tecnologie per l'individuazione degli esplosivi: cenni	» 222
⊙ Rinvenimento di oggetti sospetti potenzialmente esplosivi	» 224
⊙ Cosa fare	» 224
⊙ Cosa evitare	» 225
⊙ La gestione dell'emergenza	» 225
⊙ L'analisi dell'emergenza	» 226
⊙ Fasi psicologiche dell'emergenza	» 227
⊙ Fase di avvertimento	» 227
⊙ Fase di allarme	» 227
⊙ Fase di impatto	» 228
⊙ Fase dell'inventario	» 228
⊙ Fase "Eroica"	» 229
⊙ Fase della luna di miele	» 229
⊙ Fase del disinganno	» 229
⊙ Fase della ricostruzione	» 229
⊙ Cosa fare	» 229
⊙ Note a margine	» 230

CAPITOLO 14

RICHIESTA DI INTERVENTO PER APERTURA PORTA

⊙ Cosa fare	» 233
⊙ Intervento su richiesta dell'avente diritto	» 233
⊙ Intervento su richiesta di terzi per motivi di pubblica incolumità	» 236
⊙ Intervento per fuoriuscita ed infiltrazione di acqua	» 236
⊙ Intervento per fuga di gas	» 238
⊙ Cosa evitare	» 239

CAPITOLO 15

ADEMPIMENTI NEL CASO DI RINVENIMENTO DI UN CADAVERE

⊙ Cosa fare	» 241
⊙ Intervento per segnalazione di decesso	» 241
⊙ Intervento per rinvenimento di cadavere presumibilmente deceduto per cause naturali	» 243
⊙ Intervento per rinvenimento di parti di cadavere o ossa umane	» 244
⊙ Intervento per rinvenimento di cadavere sulla ferrovia	» 244
⊙ Intervento per suicidio	» 244
⊙ Suicidio per impiccamento	» 245
⊙ Suicidio con arma da fuoco	» 247
⊙ Suicidio per inalazione di monossido di carbonio	» 248
⊙ Suicidio per dissanguamento	» 249
⊙ Suicidio per combustione	» 249
⊙ Suicidio per affogamento	» 250
⊙ Suicidio per overdose di farmaci	» 250
⊙ Suicidio per elettrocuzione	» 250
⊙ Suicidio per precipitazione	» 251
⊙ Primo intervento per rinvenimento di cadavere nel sospetto di investimento	» 251
⊙ Primo intervento per omicidio volontario	» 252

CAPITOLO 16**IL MARCHIO® E SEGNI MENDACI VS CONTRAFFAZIONE**

◉ Il marchio® e la sua contraffazione	pag. 259
◉ Il marchio individuale	» 259
◉ Registrazione e protezione di un marchio o di un segno	» 262
◉ Il nome a dominio	» 265
◉ Marchi collettivi, di certificazione e di qualità	» 266
◉ La proprietà industriale delle FFAA e delle FFPP	» 268
◉ Altri generi di marcatura	» 270
◉ Banche dati marchi e brevetti europei ed internazionali	» 271
◉ Aspetti civilistici della tutela del marchio e della proprietà industriale	» 271
◉ La tutela in dogana	» 272
◉ Sistema sanzionatorio	» 273
◉ Cosa fare	» 278
◉ Cosa non fare	» 280

CAPITOLO 17**LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E IL COPYRIGHT ©**

◉ Opere dell'ingegno di carattere creativo	» 291
◉ Il Diritto d'Autore	» 291
◉ Tecnica e tutela legale del software	» 294
◉ Altre opere, altre forme di tutela	» 297
◉ Eccezioni e limitazioni generalità	» 299
◉ Repressione delle violazioni, sanzioni penali e amministrative	» 301
◉ Il plagio	» 304
◉ Il diritto all'immagine, il furto di identità e la privacy	» 305
◉ L'accertamento delle violazioni commesse utilizzando il Web	» 306
◉ Identificativi di copertura	» 308
◉ L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	» 308
◉ Cosa fare	» 309
◉ Cosa non fare	» 311

CAPITOLO 18**INTERVENTO IN MATERIA DI BENI CULTURALI**

◉ I beni culturali	» 321
◉ La tutela	» 323
◉ La dichiarazione di interesse culturale	» 323
◉ 70 anni più o meno	» 323
◉ Beni assoggettati a specifiche disposizioni di tutela	» 324
◉ Non sono beni soggetti alle disposizioni di tutela	» 325
◉ Beni culturali illecitamente sottratti	» 325
◉ La contraffazione	» 325
◉ La proprietà statale dei beni archeologici	» 326
◉ Disposizioni antiriciclaggio e adempimenti specifici	» 326
◉ Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale	» 327
◉ Obblighi e sanzioni per i privati possessori	» 327
◉ I beni archeologici	» 328
◉ Importazione ed esportazione	» 329
◉ Altri e ... vecchi illeciti	» 330
◉ Competenze ispettive e di polizia	» 330

CAPITOLO 19

ATTIVITÀ DI POLIZIA IN MATERIA DI FALSO MONETARIO

⊙ La falsificazione monetaria	pag. 335
⊙ La falsificazione	» 336
⊙ Illeciti penali	» 337
⊙ Cosa fare	» 338
⊙ Banconote/Monete sospette di falsità	» 338
⊙ Cosa fare	» 339
⊙ Note a margine	» 339
⊙ Illeciti amministrativi	» 340
⊙ Cosa fare	» 340
⊙ Note a margine	» 340
⊙ La spendita di moneta falsa	» 341
⊙ I controlli	» 342
⊙ La moneta 'fuori corso'	» 343
⊙ Cosa fare	» 343
⊙ Note a margine	» 344
⊙ Altri aspetti processuali	» 344

CAPITOLO 20

INTERVENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

⊙ Un'obbligazione pecuniaria	» 345
⊙ La competenza	» 345
⊙ Limitazioni alla circolazione del contante	» 346
⊙ Circolazione transfrontaliera di capitali	» 347
⊙ Cosa fare	» 349

CAPITOLO 21

INTERVENTO IN MATERIA DI MONETA ELETTRONICA

⊙ Il denaro	» 353
⊙ La moneta elettronica	» 353
⊙ L'obbligo del POS	» 354
⊙ La cryptomoneta	» 355
⊙ Pagamenti elettronici con le carte	» 356
⊙ L'autorizzazione attraverso terminale virtuale	» 357
⊙ Le specifiche violazioni penali	» 357
⊙ Le frodi	» 358
⊙ I soggetti attivi delle indagini	» 358
⊙ Cosa fare	» 359

CAPITOLO 22

TARGHE EXTRA UE E SEE, VEICOLI IN REGIME DI AMMISSIONE TEMPORANEA

⊙ L'inclusione nello Spazio Economico Europeo	» 369
⊙ Veicoli in regime di ammissione temporanea	» 370
⊙ Violazioni e sanzioni	» 370
⊙ Procedura per il sequestro e depenalizzazione del contrabbando	» 371
⊙ Caratteristiche e modalità di utilizzo	» 372
⊙ Il regime di ammissione temporanea	» 374
⊙ Documentazione e schede	» 374
⊙ Aspetti peculiari del contrabbando	» 376

◉ Cosa fare	pag. 377
◉ Cosa non fare	» 378

CAPITOLO 23

INTERVENTO PER CONTRABBANDO

◉ Il contrabbando	» 383
◉ Territorio Ue E See + CH, SCV e RSM	» 383
◉ Le merci e la rete	» 384
◉ Il territorio doganale e il suo attraversamento	» 385
◉ L'obbligazione doganale	» 386
◉ Diritti doganali	» 386
◉ I controlli	» 387
◉ Il sequestro di merci nella de-penalizzazione e ri-penalizzazione del contrabbando	» 389
◉ La collusione in frode alla finanza	» 391
◉ I mezzi di trasporto	» 392
◉ Cosa fare	» 392
◉ Cosa non fare	» 394

CAPITOLO 24

PRATICHE DI POLIZIA IN TEMA DI TASSAZIONE DEI PROVENTI DA ATTIVITÀ ILLECITE

◉ La tassazione dei proventi da attività illecita	» 399
◉ La natura dei cespiti	» 400
◉ Cosa deve fare l'operatore di polizia	» 400
◉ I proventi derivanti da attività illecita	» 402
◉ Cosa fare	» 402
◉ Attività promiscua	» 403
◉ Cosa fare	» 404
◉ Note	» 405
◉ Utilizzabilità ai fini fiscali delle indagini	» 408

CAPITOLO 25

NOMADISMO E CONTROLLI DI POLIZIA

◉ Cosa fare	» 411
◉ Controllo dei campi sosta	» 411
◉ Campeggio abusivo di carovane	» 414

CAPITOLO 26

L'ATTIVITÀ DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO

◉ L'attività di parcheggiatore	» 417
◉ L'illecito penale	» 418
◉ Cosa fare	» 419

CAPITOLO 27

SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI, DOCUMENTI E LUOGHI

◉ Premessa	» 425
◉ Le informazioni coperte da segreto di Stato o da classifica di segretezza	» 425
◉ Il segreto di Stato nelle indagini	» 427
◉ Il segreto d'ufficio	» 428

● Il procedimento disciplinare a carico di un dipendente della P.A.	pag. 429
● Il segreto sugli atti d'accertamento tributario	» 429
● Il segreto nell'antiriciclaggio e nel contrasto al finanziamento del terrorismo	» 430
● Il segreto bancario.	» 431
● Il segreto sulle attività d'indagine del P.M. e della dipendente P.G.	» 431
● Lo scambio informativo tra servizi d'informazione per la sicurezza e FFPP	» 433
● Le identità protette	» 433
● La Banca d'Italia e gli altri organismi di controllo	» 434
● La tutela del segreto industriale per ragioni militari	» 434
● La violazione del segreto aziendale e la divulgazione di informazioni riservate, la peculiare posizione dell'investigatore privato	» 434
● Doveri di testimoniare e riservatezza	» 435
● Cosa fare	» 436

L'IDENTIFICAZIONE E I DATI PERSONALI NELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA

Paolo Carretta

Identificare può consistere, secondo tradizione, nel dare un nome ad un volto, di vivente o di cadavere, ma attualmente rileva anche solo per alcuni dati antropometrici (utilizzati per l'apertura cassette di sicurezza, o l'accesso ad un computer) o per il DNA, ovvero, agendo più in profondità, profilare una persona fisica per analizzarne o prevederne, attraverso un trattamento automatizzato: rendimento, situazione economica, salute, preferenze, interessi, affidabilità, comportamento, ubicazione o spostamenti. Può però ritenersi la completa identificazione di una persona, in termini legali, qualora si disponga di tutti i suoi dati personali rinvenibili nel documento di identificazione per antonomasia ovvero la carta di identità, nel caso risultando necessario o semplicemente utile il codice fiscale (in materia finanziaria economica e di antiriciclaggio); quando **è necessario farlo nei confronti della persona sottoposta ad indagini** ... se si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Ue ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Ue privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Ue si rende necessario, per la polizia giudiziaria, effettuare, sempre e comunque, la fotosegnalazione del soggetto ed ottenere il **codice univoco identificativo** della persona.

L'IDENTIFICAZIONE

- ⊙ **L'identificazione** può intendersi riferibile all'accertamento dell'identità di una persona, ovvero l'esatta attribuzione alla stessa delle generalità: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio/dimora ed eventualmente nazionalità, cittadinanza, professione, stato civile, paternità e maternità, eventualmente il codice fiscale (C.F.) o, quando previsto, il **codice univoco identificativo** della persona nei cui confronti sono svolte le indagini; alternativamente si configura come una serie di attività, svolte dalla P.G. ma anche da pubblici ufficiali e da medici legali⁽¹⁾, tese a stabilire l'identità di una persona (vivente), considerando anche l'ipotesi di una falsità personale, ottenuta alterando parti del corpo utili all'identificazione, per tali intendendosi non solo i tratti somatici di un vivente, ma anche di una salma. In ogni caso *"viene dato un nome ad un volto"*. (Paceri R. – *La Polizia Scientifica* – III Edizione Roma 1992). Dato personale deve intendersi lo *strumento tecnico-giuridico* attraverso cui giungere all'identificazione di una persona fisica definita interessato cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento e di protezione (art. 4, par. 1, p. 1 *General Data Protection Regulation*, Reg. Ue 2016/679 – di seguito GDPR). L'identificazione non è tuttavia necessaria per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato (*Freedom of Information Act*, FOIA – d.lgs. n. 97/2016 di mod. del d.lgs. n. 33/2013), introdotto per rendere conforme il diritto interno all'art. 10 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (art. 5, c. 2, FOIA), che spetta a "chiunque", a prescindere dalle sue qualità o condizioni (ad esempio, di cittadino o residente). Poiché l'art. 5, c. 3 stabilisce che tale diritto *"non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente"* e che la domanda *"non richiede motivazione"* (v. Linee guida A.N.AC e Circ. n. 1/2019 del Ministro per la P.A.), ne deriva che, in linea di principio, l'identificazione del richiedente non sia necessaria ai fini del suo esercizio. Diventa tuttavia indispensabile per la corretta gestione delle domande: per consentire la trasmissione dei dati e documenti richiesti, per la trattazione di quelle seriali o per individuare e qualificare quelle vessatorie. Può quindi essere intesa, ricorrendone i presupposti, come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, la PA deve comunicare al richiedente, se possibile, la necessità di identificarsi secondo le modalità previste.
- ⊙ *Nei casi di trasmissione per via telematica della domanda – indicata come modalità ordinaria dall'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l'art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). In base a questa disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono "valide" ed "equivalenti" alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:*

 - a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d'identità;
 - b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
 - c) se sono sottoscritte con firma digitale;
 - d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che la domanda deve ritenersi validamente presentata in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 - che la domanda di accesso sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;

- che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
- che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.

LA PROCEDURA IDENTIFICATIVA

- ⊙ **La procedura identificativa** ordinaria, dopo la formalità della richiesta di declinare le proprie generalità⁽²⁾, e fuori da casi particolari⁽³⁾, si svolge a cura della P.G. o comunque del Pubblico Ufficiale⁽⁴⁾ prendendo visione di un documento di riconoscimento e raffrontandolo con la persona da identificare. Tale identificazione semplificata presuppone che il cittadino ne sia munito, adempimento che, salvo leggi speciali ed eccezioni (soggetti pericolosi o sospetti per l'autorità di P.S.), non è imposto da alcuna norma. L'identificazione di polizia amministrativa è implicitamente prevista (in via generale come potere d'identificazione) dagli artt. 13 e 14 L. n. 689/81. Tale normativa facoltizza l'identificazione da parte degli appartenenti "agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa", nonché degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Pare infatti evidente che, la contestazione e l'accertamento delle violazioni amministrative passi necessariamente per l'identificazione dei responsabili, persone fisiche e soggetti diversi, oltre che degli eventuali testimoni. La completa identificazione delle persone fisiche implica la conoscenza dei seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del domicilio ed estremi del documento di identificazione (in materia finanziaria e antiriciclaggio anche il C.F.) non necessariamente in corso di validità (vds. oltre).
- ⊙ **La polizia giudiziaria a competenza limitata** (o specifica) è quella a cui la Legge assegna tali funzioni nei limiti del servizio cui sia destinata e secondo le attribuzioni (specifici reati). Tale funzione viene svolta (art. 57, c. 3 cpp) ad es. dagli appartenenti al *Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*, che hanno specifica competenza, in materia di incendi, ma anche dai verificatori dei pesi e misure, dai funzionari ANAS, dai funzionari IMCTC, dagli ispettori ASL e dagli ispettori doganali. Sono tenuti quindi ad applicare le norme del codice di procedura penale per tali attività, prescindendo dal fatto che il reato per cui procedono sia specialistico o meno.
- ⊙ **L'identificazione ad opera di militari delle FFAA** (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125), viene prevista con riferimento alle sole persone fisiche. Tale può avvenire nel quadro di piani d'impiego per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, oltre che di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente alle FFPP (art. 7 bis). In tale veste i militari rivestono la qualifica di agente di P.S. e possono procedere, tra l'altro, all'accompagnamento per l'identificazione di P.S. (art. 15 TULPS).
- ⊙ **Nel caso il documento sia scaduto di validità** ma venga esibito, un pubblico ufficiale potrà completare l'identificazione attraverso una dichiarazione, a lui resa dal titolare, che sottoscriva la fotocopia di tale documento, confermando l'attualità dei dati ivi contenuti (art. 45 dPR n. 445/2000). È comunque fatta salva, per le amministrazioni pubbliche e per i gestori e gli esercenti di pubblici servizi, la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento⁽⁵⁾. L'assenza della qualifica di P.U. in capo a chi svolge le formalità dell'identificazione e dell'adeguata verifica della clientela, in materia antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007), rende inapplicabili le ordinarie ipotesi di reato, per il rifiuto di generalità o per chi le fornisce false in tale ambito, facendosi invece riferimento alla citata legge speciale (art. 55, d.lgs. n. 231/2007).
- ⊙ **Nei contratti pubblici** l'identificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre agli uffici della Pubblica Amministrazione o ai gestori o agli esercenti di pubblici servizi, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. Possono essere inviate anche per via telematica nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, nei limiti previsti dal Regolamento (dPR 445/2000). La fotocopia del documento (art. 45, c. 2, dPR n. 445/2000) del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, costituendone requisito indispensabile e non sanabile (Cons. Stato, Sez. V, 01/10/2003, n. 5677).

CHI E COSA FARE

- ⊙ **Chiedere**⁽⁶⁾, da parte di un pubblico ufficiale⁽⁷⁾ nell'esercizio delle sue funzioni⁽⁸⁾ (art. 651 cp), alla persona fisica di declinare (cioè riferire verbalmente) le proprie generalità, che consistono⁽⁹⁾ nel nome, nel cognome, nella data e nel luogo di nascita, nella residenza, nel proprio status (coniugato/a o celibe/nubile), nella professione e se necessario nella paternità e maternità. Le informazioni possono essere richieste ad un soggetto terzo⁽¹⁰⁾; se ciò avviene in occasione di tumulto, pubblico infortunio o pericolo, in flagranza

di reato, la legittimazione attiva è del pubblico ufficiale (sempre) ma anche dell'incaricato di un pubblico servizio (art. 652 cp) ma solo in tali circostanze. L'obbligo può ritenersi assolto anche mostrando un documento di riconoscimento, ma ritirarlo violentemente, prima che il p.u. ne possa esaminarne il contenuto, configura il diniego di fornire indicazioni sulla propria identità per averne impedita allo stesso la lettura.

- ⊙ **Declinare false generalità, proprie o altrui, ma anche qualità personali o di stato** al P.U. integra il delitto di *Sostituzione di persona*⁽¹¹⁾ p. e p. dall'art. 494 cp, ma quando a tali dichiarazioni non sono direttamente correlabili effetti giuridici, anche solo potenziali, si rende invece applicabile l'art. 495 cp (anche a soggetti terzi dichiaranti).
- ⊙ **Rifiutare**⁽¹²⁾ **la consegna del documento di riconoscimento**, *rectius* di identità, agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza, che esercitino in concreto e attualmente la funzione⁽¹³⁾, integra la violazione degli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del *Regolamento*, ma solo per le persone ritenute pericolose o sospette, per le quali concorre il reato di cui all'art. 651 cp solo nel caso rifiutino anche di declinare le generalità, ricorrendo un caso di concorso materiale tra le due violazioni. L'Autorità di P.S. può ordinare di munirsene entro un termine e di esibirla a richiesta, altrimenti si procede a fotosegnalazione delle stesse qualora non siano in grado o rifiutino di provare la propria identità. Il rifiuto di esibizione presuppone comunque la disponibilità del documento di riconoscimento, che non è obbligatoria per i comuni cittadini, salvo che non svolgano attività per cui sia contemplato e che richiedano particolari autorizzazioni o abilitazioni, quali la guida di un autoveicolo, la pesca, la caccia etc. In questi casi è generalmente previsto un documento di riconoscimento specifico che attesti un requisito e la sua attualità (es. patente di guida), venendo comminata una *sanzione da leggi speciali* per chi non lo esibisca o lo esibisca scaduto.
- ⊙ **Momento in cui si perfeziona il reato di rifiuto di generalità** – Ai fini della consumazione del reato⁽¹⁴⁾ (art. 651 cp) è sufficiente il rifiuto di fornire al Pubblico Ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del Pubblico Ufficiale o per altra ragione (Trib. Roma, Sez. X, 24.5.2014). Il reato di *rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale* è istantaneo⁽¹⁵⁾, in quanto si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo, che ne sia stato legittimamente richiesto, rifiuta di dichiarare la propria identità, giacché tale condotta produce di per sé la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire l'ordine pubblico inteso come interesse generale a evitare ogni intralcio all'attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all'assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità pubblica. È del tutto irrilevante, perciò, che il pubblico ufficiale possa accertare in altro modo l'identità del destinatario del suo ordine⁽¹⁶⁾, così come è irrilevante l'eventuale ripensamento della persona interpellata, che dopo un iniziale rifiuto, si risolva, finalmente, a indicare le proprie generalità (S.C. Pen., 25.5.1995, n. 6052). Quanto all'elemento soggettivo del reato, trattandosi di contravvenzione, è sufficiente la colpa non occorrendo la conoscenza, ma bastando la semplice rappresentabilità della qualità di p.u. nel richiedente. Il reato di rifiuto di generalità si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, nulla rilevando, quindi, ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengano fornite in un momento successivo (S.C. Pen., Sez. I, 26.9.1997, n. 8624).
- ⊙ **La cancellazione delle società di capitali e di persone** dal *Registro delle Imprese* ha effetto estintivo immediato. Gli atti successivi a tale evento non possono essere collettivamente notificati ad amministratori e soci e/o al liquidatore. In tale ipotesi saranno anche tali soggetti, persone fisiche, a dover essere identificati (S.C., S.U., sent. n. 4062/2010) riconducendo tali dati alla società.

ESAMINARE UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

- ⊙ **Esaminare il documento di riconoscimento** (di cui *quello d'identità costituisce specie* ex d.P.R. 445/2000) ove la persona, dopo la richiesta, opti per la sua esibizione, impone anzitutto una verifica della sua genuinità, vale a dire che non abbia subito alterazioni (modifica di un documento regolare) o contraffazioni (documento falso *ab initio*) che ne determinerebbero la falsità materiale; esempio tipico è la sostituzione della fotografia, che suggerisce un'errata associazione tra i tratti somatici raffigurati e le generalità riportate; quanto precede può considerarsi il minimo, per soddisfare l'aspetto formale del controllo, che non esime da una valutazione circa la situazione contingente in cui si opera, cercando riscontri anche esteriori o comportamentali a quanto dichiarato o risultante dal documento, come i particolari di un'uniforme etc, che potrebbero consentire di svelare un inganno, che è corretto definire usurpazione⁽¹⁷⁾, integrata dall'usare pubblicamente un titolo, anche esteriore, per cui sia prevista una limitazione da parte dello Stato, fermo restando la falsità del documento.